



CITTÀ DI SPOLETO

SETTORE ASSISTENZA AGLI ORGANI E SERVIZI GENERALI

ORDINANZA
N° 344 DEL 2-9-02

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza n. 344 dell'8 ottobre 2001, a causa della grave situazione igienica - sanitaria venutasi a creare, ordinava:

- 1- Il divieto di somministrare cibo ai piccioni in ambiente urbano sia in modo diretto che indiretto.
- 2- Che i cacciatori, muniti di regolare licenza di caccia, sono autorizzati ad eseguire prelievo venatorio in tutto il territorio extra urbano comunale dei colombi urbani nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, secondo le norme stabilite per la stagione 2001-02 e nel rispetto delle altre norme stabilite dalla legge regionale sulla caccia n. 14/94 e della legge nazionale n. 157/92.
- 3- La violazione della norma di cui al punto uno è punita con la sanzione pecuniaria compresa fra € 25,82 ed € 154,94.

VISTA la nota prot. 5454 del 28/06/2002 dell'USL n. 3 con la quale si richiede " ... emissione di un nuovo provvedimento amministrativo nel quale obbligatoriamente tutti i proprietari di abitazioni del centro storico di Spoleto e delle frazioni dove è presente ugualmente il problema, provvedano, entro tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale a chiudere le fessure presenti o almeno a posizionare impedimenti ad hoc";

ACCERTATO che, pur in presenza di qualche miglioramento, persiste la necessità di mantenere le norme suddette non limitatamente alla stagione venatoria 2001-2002 ma fino al definitivo miglioramento della situazione igienico - sanitaria con la riduzione a livello fisiologico della presenza dei volatili nella città nei centri abitati e quindi fino alla revoca esplicita di tale ordinanza;

CONFERMA

La propria ordinanza n. 344 dell'8 ottobre 2001, dando atto che la stessa avrà validità fino alla sua revoca esplicita;

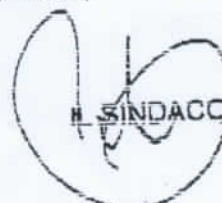
ORDINA

- 1) **AI PROPRIETARI** di immobili ubicati nel centro storico e nelle frazioni interessati dalla presenza dei piccioni o di altri volatili nocivi, di provvedere entro 90 giorni dalla emanazione della presente ordinanza a chiudere o intercludere con il posizionamento di appositi impedimenti i siti e le e fessure che possono facilitare la presenza di detti animali.
 - 2) Restano invariate le sanzioni pecuniarie previste dall'ordinanza n. 344 dell'8/10/2001;
 - 3) In caso di inosservanza della disposizione di cui al punto 1) il Comune provvederà attivando un intervento sostitutivo con le conseguenze di legge.
- L'Ufficio di Polizia Urbana, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Provinciali, il Servizio Veterinario della A.S.L. n. 3 sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente dopo l'emanazione;

Dalla Residenza Municipale

30 AGO. 2002


IL SINDACO



CITTÀ di SPOLETO

Settore Progettazione e interventi sul territorio
Ufficio Ambiente
Piazza della Genga, 4 - 06049 Spoleto (PG)
tel. 0743/218468 - 218447 Fax 0743/49120
C.F. 00316820547 - P.I. 00315600544

COMUNE DI SPOLETO

del. ANTINARELLI

ALB

5223

ORDINANZA

366 del 8-10-01

Pubb. in g. albo pretorio

dal 8-10-01 al 23-10-01

u. 26-10-01

IL SINDACO

VISTI gli esiti dell'indagine effettuata per conoscere la quantità di colombi urbani presenti sul territorio e la distribuzione per zone di presenza;

ACCERTATO che negli ultimi cinque anni non sono stati eseguiti interventi mirati al controllo della popolazione aviaria;

CONSIDERATO che il numero di colombi urbani è ulteriormente aumentato;

VISTE le segnalazioni e petizioni pervenute da cittadini nelle quali si lamentano gravi inconvenienti di natura igienica dovuti alla presenza dei piccioni e si richiedono adeguati interventi per l'eliminazione del fenomeno;

VISTE le richieste di intervento pervenute anche da parte della Azienda U.S.L. n° 3 di Spoleto per l'esecuzione di interventi volti a conseguire l'obiettivo di una limitazione durevole nel tempo della consistenza numerica dei piccioni nel contesto urbano;

VISTO il parere favorevole del C.C. del 28/09/2001 con delibera n. 162 con cui, preso atto della necessità di fronteggiare il grave fenomeno della proliferazione, si raccomanda al Sindaco di adottare con urgenza i provvedimenti idonei;

SENTITO il parere delle diverse associazioni residenti nel territorio comunale (Legambiente, Italia Nostra, W.W.F., Federazione Italiana della Caccia, Libera Caccia, Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Coltivatori diretti) in merito alle iniziative da intraprendere per il contenimento della popolazione di colombi urbani;

VISTA la necessità di predisporre misure volte alla riduzione del numero di piccioni presenti nei centri urbani di Spoleto in quanto causa di inconvenienti igienico-sanitari;

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di colombi urbani, consistenti in notevoli danni alle colture, specie quelle cerealicole e di girasole, nell'imbrattamento continuo dei monumenti artistici nelle aree urbane, ed in particolare gli inconvenienti igienico-sanitari, dovuti al fatto che i suddetti animali sono serbatoio di parassiti, in particolare zecche, vettori di numerose malattie infettive (ricketziosi, borrelliosi, malattia di Lyme, ecc.) che facilmente possono colpire la popolazione;

VISTA la delibera di G.R. n. 1532 del 22-12-2000 "Contenimento dei piccioni in ambiente urbano e extraurbano. Linee di indirizzo non vincolanti";

VISTA la sentenza del Pretore di Cremona del 18-01-88 secondo cui il colombo di città è assimilabile al domestico per cui può essere oggetto come tutti gli animali domestici di ogni azione di sfruttamento compresa la cattura e l'eliminazione, purché nel rispetto delle leggi protezionistiche;

VISTO il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica recepita dalla citata D.G.R. che da suggerimenti per il contenimento della popolazione di piccioni nei centri urbani e dal quale si evince che il colombo di città "non è entità appartenente alla fauna selvatica" e pertanto trattasi di specie non rientrante nella L. 11 febbraio 1992 n. 157, recante norme per la fauna selvatica;

RAVVISATA l'opportunità di emettere il presente provvedimento che, mediante la riduzione del numero di colombi in ambiente urbano, garantisca l'igiene e la sanità pubblica;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 267/2000 che conferisce al Sindaco la potestà di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini della prevenzione generale;

DISPONE

Che il dirigente del Settore Progettazione e interventi sul territorio predisponga immediatamente un piano per la lotta integrata ai colombi di città, che comprende:

- l'applicazione di dissuasori (pettini, gel repellenti, impianti fotovoltaici);
- chiusura di tutti i siti ove possono nidificare, o comunque trovare riparo (finestre, archi, buchi nelle mura dei centri storici, sottotetti, solai aerei, prese d'aria, canne di aerazione, vespai, ecc.), mediante opportuna chiusura degli stessi o di prevedere con l'apposizione di impedimenti fisici (rotinature metalliche filo spinato, ecc.), qualora la chiusura per motivi economici o estetici non fosse possibile. Sono a carico dei proprietari degli immobili tutti gli interventi sopra descritti;
- la lotta biologica con animali predatori secondo le indicazioni che perverranno da soggetti competenti in materia;
- realizzazione di nidi artificiali per il controllo delle nascite tramite sottrazione di uova;
- cattura e soppressione con metodi eutanasici, e comunque non violenti, di una frazione della popolazione di colombi urbani tale da ridurre a valori ecologicamente compatibili la consistenza. La soppressione o il relativo ematimento dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto dai competenti Organi della A.S.L. Inoltre gli interventi di cattura saranno effettuati direttamente dal personale dipendente del Comune di Spoleto e concordati con i responsabili del Servizio Veterinario della A.S.L. di Spoleto.

ORDINA

- 1- Il divieto di somministrare cibo ai piccioni in ambiente urbano sia in modo diretto che indiretto.
- 2- Che i cacciatori, muniti di regolare licenza di caccia, sono autorizzati ad eseguire prelievo venatorio in tutto il territorio extra urbano comunale dei colombi urbani nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, secondo le norme stabilite per la stagione 2001-02 e nel rispetto delle altre norme stabilite dalla legge regionale sulla caccia n. 14/94 e della legge nazionale n. 157/92.
- 3- La violazione delle norme di cui al punto 1 è punita con la sanzione pecuniaria compresa fra € 50.000 e € 300.000.

L'Ufficio di Polizia Urbana, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Provinciali, il Servizio Veterinario della A.S.L. n. 3 sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

La presente ordinanza entra in vigore e decorre dal giorno 6 ottobre 2001

Della Residenza Municipale - 6 OTT. 2001

IL SINDACO
